

Maria Grazia Nico Ottaviani

Statuta sive leges municipales ordinatae a Domino et Patrono. Signorie e statuti in Umbria nei secoli XIV-XVI

[A stampa in *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo Medioevo* (Atti del VII Convegno del Comitato internazionale per gli studi e le edizioni delle fonti normative, Ferrara, 5-7 ottobre 2000), a cura di R. Dondarini - G.M. Varanini - M. Venticelli, Bologna 2003, pp. 289-306 © dell'autrice - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"]

Signorie e regimi signorili

Partiamo prima di tutto dal titolo che necessita di una breve illustrazione. La frase latina è tratta dallo statuto di Citerna, piccolo comune dell'Alta Valle del Tevere, risalente al sec. XVI e giunto a noi in copia ottocentesca¹. È stata scelta perché in essa compaiono i due termini (*dominus et patronus*, nel caso il signore è Vitellozzo Vitelli) significativi quanto al tema del convegno. Il che induce a soffermarsi e a spendere qualche parola sull'impegnativo termine 'signoria' (molto impegnativo almeno relativamente all'Umbria), e sui conseguenti limiti cronologici adottati.

Già qualche anno fa Tabacco parlando della «singolarità del caso italiano entro il generale processo europeo di ricomposizione territoriale», sottolineava come all'interno di quel fenomeno definibile come «l'Italia delle signorie» dal primo Trecento al primo Quattrocento, si debbano distinguere due tipologie di processi, la prima che contempla una «ricomposizione signorile del territorio» determinata esclusivamente «dall'evoluzione delle dinastie a base originariamente rurale», la seconda che inserisce quella ricomposizione in una simbiosi tra la tradizione di dominio di terre e castelli di alcune dinastie e lo sviluppo dei comuni italiani ovvero punta l'attenzione su «famiglie di tradizioni signorili a base rurale» che trasferiti in città ad accelerato sviluppo o già radicate in esse, divengono «preponderanti sotto copertura di uffici eminenti», si insignoriscono ma senza intaccare almeno inizialmente le istituzioni comunali, e allacciano infine legami con l'impero o il papato da cui ottengono «una formale delegazione di poteri», da intendere sotto la forma del vicariato². All'interno di questo sistema esistono vari «gradi di potenza» (grandi, medie, piccole signorie), esistono 'casi' diversi ben noti ad una qualificata letteratura in materia: quello ferrarese molto diverso da quelli di Verona, Padova o ancora, e forse più, Milano, senza tralasciare un raffronto con il panorama dell'Italia centrale³. 'Casi' in cui è da valutare attentamente il legame tra istituzioni di 'popolo' ed evoluzione signorile, come tra quest'ultima e le oligarchie cittadine, senza dimenticare le lotte intestine, i contrasti e le tensioni, che espressero spesso un 'tiranno' il quale abilmente distolse da sé sospetti e rivendicazioni - quando vi riuscì naturalmente - e fondò la sua legittimazione su di una successiva e astutamente costruita opera di acquisizione del consenso.

¹ Il codice è conservato presso l'Archivio di Stato di Roma, *Statuti*, 827; cfr. *Repertorio degli statuti comunali umbri*, a cura di P. Bianciardi, M.G. Nico Ottaviani, Spoleto 1992, p. 88, (Quaderni del «Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici nell'Umbria», 28).

² G. TABACCO, *L'Italia delle signorie*, in *Signorie in Umbria tra Medioevo e Rinascimento: l'esperienza dei Trinci*, Atti del Convegno (Foligno, 10/13 dicembre 1986), vol. I, Perugia 1989, pp. 3-21, in particolare le pp. 3-12. Molto in sintesi vedi anche J. LAW, *The Italian north*, in *The New Cambridge Medieval History*, vol. 17, Cambridge 1973, pp. 450 e ss.

³ Indispensabile partire dalle riflessioni, anche in ordine al dibattito storiografico, di O. CAPITANI, *Dal comune alla signoria*, in *Comuni e Signorie: istituzioni, società e lotte per l'egemonia*, in *Storia d'Italia Utet*, vol. IV, Torino 1981, pp. 135-175. E. I. MINEO, *Alle origini dell'Italia di antico regime*, in *Manuale di storia Donzelli. Storia medievale*, vol. I, Roma 1998, pp. 617-651, in particolare le pp. 619-621; M. CARVALE, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna 1994, pp. 649-706, cap. 10: *Stati regionali e altri ordinamenti dell'Italia centro-settentrionale e della Sardegna*. G. TABACCO, *Egemonie sociali e strutture del potere nel medioevo italiano*, Torino 1974, pp. 364 e ss. Sono tutti da vedere i saggi contenuti nei volumi della *Storia d'Italia Utet* dedicati al tema comuni-signorie: *Comuni e signorie nell'Italia settentrionale: il Piemonte e la Liguria*, vol. V, Torino 1986, in particolare le pp. 39-59; *Comuni e signorie nell'Italia settentrionale: la Lombardia*, vol. VI, Torino 1988; *Comuni e signorie nell'Italia nord-orientale e centrale: Veneto, Emilia-Romagna, Toscana*, vol. VII/1, Torino 1986, da cui è stato tratto A. VASINA, *Comuni e signorie in Emilia e in Romagna. Dal secolo XI al secolo XV*, Torino 1986. Per Umbria, Marche e Lazio il riferimento è a J.-C. MAIRE VIGUEUR, *Comuni e signorie in Umbria, Marche e Lazio*, in *Comuni e signorie nell'Italia nord-orientale e centrale: Lazio, Umbria e Marche, Lucca*, vol. VII/2, poi pubblicato a parte, con lo stesso titolo e sempre Torino 1987, in particolare pp. 227 e ss. Ancora per Milano e i Visconti è da vedere *L'età dei Visconti: il dominio di Milano fra XIII e XV secolo*, a cura di L. Chiappa Mauri, L. De Angelis, P. Mainoni, Milano 1993, in particolare *Le strutture della signoria*, pp. 1-129, e di P. MAINONI, *Economia e politica nella Lombardia medievale da Bergamo a Milano fra XIII e XV secolo*, Torino.

O ancora infine è da considerare il legame tra quel 'tiranno', ma direi anche tra la sua dinastia e la città tutta, e l'organizzazione del territorio per la quale furono seguite direttrici diverse con esiti anch'essi inevitabilmente diversi⁴.

In un aspetto almeno si può rintracciare analogia con quanto verificatosi al momento dell'origine del comune: all'epoca l'esigenza di pacificazione, di realizzare una duratura *concordia* aveva determinato la coesione di forze diverse, pur con una preponderanza dei 'maggioranti', il nascere di un «nuovo sentimento politico», la prospettiva di una «nuova soluzione del problema della vita associativa» e dunque la creazione di un organismo extralegale, relativamente all'Impero, ma «fornito di una sua fisionomia pubblicistica», e in più in cerca di legittimazione⁵. Nel caso della signoria, anch'essa «si atteggia a garante di imparzialità di fronte a cittadini esausti e desiderosi ormai soltanto di pace, di concordia, di *aequalitas* di fronte alle feroci e continue lotte fratricide»⁶, ma affonda saldamente le proprie radici nel «modulo di governo comunale»⁷, e se pure talvolta si presenta come «magistratura straordinaria monocratica»⁸, si adopra alacramente per assumere la forma di un potere consolidato, legittimato, con aspirazioni alla stabilità, perché fondato su di una dinastia⁹. Non meraviglia dunque se il superamento della crisi del comune popolare, se il passaggio o meglio «la soluzione fu vista nell'uomo forte», il magistrato o nobile cittadino cui si dette la possibilità di «consolidare il suo potere personale e di prepararne la trasmissione ad altri membri della sua famiglia»¹⁰.

⁴ E. I. MINEO, *Alle origini dell'Italia di antico regime...*, cit., p. 621. Sono tuttora validissime per conoscere gli estremi del dibattito storiografico le Introduzioni di G. CHITTOLINI ai due volumi da lui curati: *La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado. Secoli XIV-XV*, Torino 1979, pp. 7-54 e *La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello stato nel Rinascimento*, Bologna 1979, pp. 7-50 (quest'ultimo contiene tra gli altri l'ormai "classico" studio di E. SESTAN, *Le origini delle signorie cittadine: un problema storico esaurito?*, pp. 53-75). Riassume brevemente alcune interpretazioni del fenomeno, sostenendo che «la signoria nasce come potere di fatto» dalla crisi del comune, G. GALASSO, *Potere e istituzioni in Italia. Dalla caduta dell'Impero romano ad oggi*, Torino 1974, pp. 35-45. Molto chiara è pure l'analisi condotta sul "nodo problematico... nel periodo tardo comunale e successivo" da G. M. VARANINI, *Dal comune allo stato regionale*, in *Storia d'Italia. I grandi problemi dal Medioevo all'Età contemporanea. Il Medioevo. Popoli e strutture politiche*, Torino 1988, pp. 693-724 (collana diretta da N. Tranfaglia e M. Firpo). Per lo stretto rapporto tra città-signoria-territorio vedi M. BERENGO, *Città italiana e città europea*, in *La demografia storica delle città italiane*, Bologna 1982, pp. 3-15 e sugli esiti territoriali diversi M. CARAVALE, *Ordinamenti giuridici...*, cit., p. 689 e G. CHITTOLINI, D. WILLOWEIT, *L'organizzazione del territorio in Italia e Germania. Secoli XIII-XIV*, Bologna 1994. Vivanti ha parlato di "rapido sostituirsi del regime signorile a quello comunale" e per l'Italia padana di "tramonto dei liberi governi cittadini" nel corso del Trecento, C. VIVANTI, *La storia politica e sociale. Dall'avvento delle signorie all'Italia spagnola*, in *Storia d'Italia*, vol. 2*, *Dalla caduta dell'Impero romano al secolo XVIII*, Torino 1974, pp. 275-427, in particolare p. 278.

⁵ Mi limito a citare il fondamentale *Bilancio storiografico* di G. CASSANDRO, in *Forme di potere e struttura sociale in Italia nel Medioevo*, a cura di G. Rossetti, Bologna 1977, pp. 153-173, in particolare pp. 164-165 e 171-172; e G. TABACCO, *Egemonie sociali e strutture del potere...*, cit., pp. 226-236. Ma vedi A. I. PINI, *Città, comuni e corporazioni nel medioevo italiano*, Bologna 1986, pp. 69-70 e M. SANFILIPPO, *Studi recenti sui Comuni italiani*, «Quaderni medievali» 30 (1990), pp. 260-266; più recentemente e riprendendo i termini del conflitto storiografico tra origine privatistica o pubblicistica del comune M. ASCHERI, *Istituzioni medievali*, Bologna 1994, pp. 206-214 e sul peso della città segnatamente vescovile e comunque «laboratorio di esperienze» vedi E. ARTIFONI, *Città e comuni*, in *Manuale Donzelli...*, cit., pp. 363-386, a p. 375 un accenno al caso di Perugia. Sul rapporto continuità-mutazione si vedano i saggi (in particolare Bordone e Rossetti) raccolti in *L'evoluzione delle città italiane nell'XI secolo*, a cura di R. Bordone, J. Jarnut, Atti della settimana di studio (Trento, 8-12 settembre 1986), Bologna 1988.

⁶ M. ASCHERI, *Istituzioni medievali...*, cit., p. 291.

⁷ Riportando una definizione di Zenobi, secondo il quale la signoria in vero rimane sostanzialmente «impassibile» rispetto a quel modulo; B. G. ZENOBI, *Da Ferrara a Benevento: i moduli del potere oligarchico*, in *Signorie in Umbria tra Medioevo e Rinascimento: l'esperienza dei Trinci...*, cit., pp. 61-62.

⁸ E. I. MINEO, *Alle origini dell'Italia di antico regime...*, cit., p. 619.

⁹ Vedi A. VASINA, *Comuni e signorie in Emilia e Romagna...*, cit., p. 122. e G. M. VARANINI, *Dal comune allo stato regionale...*, cit., pp. 695-696, che ritorna sulla "tradizionale visione storiografica del governo signorile come elemento pacificatore". Su questo punto, come sull'impegnativo tema della «contiguità tra la sfera privata-domestica della casa signorile con la sfera pubblica della signoria» si veda M. T. GUERRA MEDICI, *Le origini dello Stato moderno tra Res Familiaris e Res Publica*, in *A Ennio Cortese scritti promossi da Domenico Maffei e raccolti a cura di I. Bircocchi, M. Caravale, E. Conte, U. Petronio*, vol. II, Roma 2001, pp. 174-195. Cfr. M. BELLOMO, *Società e istituzioni dal Medioevo agli inizi dell'età moderna*, Roma 1999 (IX ed.), pp. 265-270 e G. VOLPE, *Regno, comuni, signori in Italia e Germania. Crisi e svolgimento*, in *Il Medio Evo*, a cura di S. Moretti, introduzione di C. Violante, Bari 1990, pp. 244-276.

¹⁰ E. I. MINEO, *Alle origini dell'Italia di antico regime...*, cit., p. 619, ma anche A. I. PINI, *Città, comuni e corporazioni...*, cit., pp. 111-113; l'ultima citazione è da Tabacco ripresa da E. I. MINEO, *ibidem*. Sull'importanza di

Merita un'ulteriore riflessione l'istituto vicariale, sia di nomina papale che imperiale, molto diffuso per la sua valenza di «investitura dall'alto che dava un manto di autorevolezza e di potere autonomo»¹¹. In particolare qui interessa il vicariato apostolico trattando di città facenti parte delle Terre della Chiesa o dello Stato ecclesiastico, come lo si voglia denominare¹², il quale utilizzò ampiamente quell'istituto «per regolare i rapporti con le dinastie signorili», che trassero dalla situazione notevoli vantaggi, fiscali e giurisdizionali, in cambio di un censo e del riconoscimento formale d'autorità¹³. Lo Stato inglobò così quei governi signorili in forte aumento dal Trecento in poi tra le terre *mediate subiecte* «il tutto su prevalente iniziativa del cardinale Albornoz», citando Carocci e avendo presente la letteratura cui alludevo prima in materia di signorie e tirannidi, compresa quella giuridica, ad iniziare da Bartolo da Sassoferrato che affrontò in più trattati politico-giuridici, oltre al notissimo *De Tyranno*, il tema della tirannide cittadina ma anche della tirannide come concetto generale. Quaglioni ha dimostrato come non si può capire il pensiero bartoliano esplicitato nel trattato «senza guardare al grande movimento guelfo, anti-signorile e anti-visconteo che aveva in Firenze, Siena e Perugia - i Tre Comuni - i suoi centri di diramazione». Più in particolare ci toccano le *quaestiones* dove il giurista si interroga sulle forme di tirannide manifesta oppure occulta, sempre comunque usurpazione rispetto ad una autorità superiore (per Bartolo, «un imperatore fedele alla Chiesa») che, essendo solo lui in grado di riportare la legalità, annullerà ogni forma di deviazione e corruzione del vivere civile. Nel frattempo, in coincidenza con una evidente «momentanea debolezza dei poteri universali», si può «venire a patti col tiranno»; è quello che ha fatto l'Albornoz e vi è stato costretto per «grave stato di necessità». Ma la giustificazione *propter aliqua magna et ardua* o in nome della *caritas et dilectio eorum qui sunt sub tyranno* non arriva a legittimare un istituto giuridicamente illegittimo ovvero «a sanare una condizione di illegittimità preesistente»¹⁴. Sappiamo infine che proprio l'istituto vicariale fu, per la

«guadagnarsi il consenso», vedi anche J.-C. MAIRE VIGUEUR, *Regni, principati, città*, in *La società medievale*, a cura di S. Collodo, G. Pinto, Bologna 1999, pp. 99-103.

¹¹ Per la ricchezza e profondità degli studi in proposito, a partire da quelli "classici" di De Vergottini, si veda la nota 1 a p. 3 nel già citato G. TABACCO, *L'Italia delle signorie*. Vedi anche S. CAROCCI, *Governo papale e città nello Stato della Chiesa. Ricerche sul Quattrocento*, in *Principi e città alla fine del Medioevo*, a cura di S. Gensini, S. Miniato 1996, p. 155 nota 12, (Centro di studi sulla civiltà del tardo medioevo. Studi e Ricerche, 6); B. G. ZENOBI, *Le «ben regolate città». Modelli politici nel governo delle periferie pontificie in età moderna*, Roma 1994, pp. 34-35, («Europa delle Corti». Centro studi sulle società di antico regime. Biblioteca del Cinquecento, 59); M. ASCHERI, *Ibidem*, pp. 292-293 (è sua la citazione); M. CARVALE, *Ordinamenti giuridici...*, cit., pp. 490-494 e ID., *Chiesa, signori e comuni in Campagna e Marittima negli ultimi anni dello scisma d'Occidente*, in *Statuti e ricerca storica*, Atti del Convegno (Ferentino, 11-13 marzo 1988), pp. 25-60.

¹² Si vedano gli Atti del Convegno «*Ut bene regantur*». *Politica e amministrazione periferica nello Stato ecclesiastico*, svoltosi a Perugia nei giorni 6-8 maggio 1997, editi a cura di Monacchia P., Perugia 2000, in particolare L. LONDEL G. GIUBBINI, *L'ordinamento territoriale dello Stato della Chiesa dall'Albornoz all'età giacobina*, pp. 11-33 e A. GARDI, *L'amministrazione pontificia e le province settentrionali dello Stato (XIII-XVIII secolo)*, pp. 35-65 ed ancora le *Conclusioni* della sottoscritta alle pp. 267-272. Vedi anche M. CARVALE, *Ordinamenti giuridici...*, cit., pp. 495-504 e B. G. ZENOBI, *Le «ben regolate città»...*, cit., pp. 13-29, a p. 20 parla di "incertezze ermeneutiche". Sul tema in generale si veda E. FASANO GUARINI, *Centro e periferie, accentramento e particolarismi: dicotomia o sostanza degli Stati in età moderna?*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera, Bologna 1994, pp. 147-176.

¹³ P. PARTNER, *Un problema tra i problemi: la signoria pontificia*, in *Signorie in Umbria tra Medioevo e Rinascimento: l'esperienza dei Trinci...*, cit., pp. 35-36; G. TABACCO, *L'Italia delle signorie, ibidem*, pp. 9-10; S. CAROCCI, *Governo papale e città nello Stato della Chiesa...*, cit., pp. 155-156 e 162-163.

¹⁴ D. QUAGLIONI, *Situazione e dottrine: le elaborazioni dei giuristi*, in *Signorie in Umbria tra Medioevo e Rinascimento: l'esperienza dei Trinci...*, cit., pp. 44-46; ID., *Politica e diritto nel Trecento italiano. Il «De Tyranno» di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357). Con l'edizione critica dei trattati «De Guelphis et Gebellinis», «De regimine civitatis» e «De Tyranno»*, Firenze 1983, pp. 15-71, in particolare pp. 61-71; dello stesso autore bisogna vedere più in generale sulla "tirannide" in rapporto con il potere cittadino, *"Tiranno" e "tirannide" nel commento a C. 1, 2, 16 di Alberico da Rosciate (c. 1290-1360)*, in D. QUAGLIONI, *"Civilis sapientia". Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra medioevo ed età moderna. Saggi per la storia del pensiero giuridico moderno*, Rimini 1989, pp. 15-34 e S. COLLODO, *Governanti e governati. Aspetti dell'esperienza politica nelle città dell'Italia centro settentrionale*, in *Italia 1350-1450: tra crisi, trasformazioni, sviluppo*, Atti del XIII Convegno di studi (Pistoia, 10-13 maggio 1991), Pistoia 1993, pp. 77-111, in particolare pp. 90-99. Molto interessanti le osservazioni di Gilli sul passaggio dal tiranno trecentesco al principe quattrocentesco e sulla trattatistica politica in materia; P. GILLI, *Dictature, monarchie et absolutisme en Italie aux XIVe-XVe siècles*, in «*Revue Française d'Histoire des Idées Politiques*», 6 (1997), pp. 275-289, (Colloque sur «*Dictature, absolutisme et totalitarisme*» des 15 et 16 mai 1997).

sua enorme diffusione, un elemento di destabilizzazione, di lunga crisi, di 'eclissi di ogni effettiva capacità di governo', fino alla svolta di metà Quattrocento da quando si assisté ad «una ripresa delle facoltà temporali della Chiesa», il che significò una riorganizzazione degli apparati di governo e un riequilibrio tra *terrae mediate* e *immediate subiectae* a tutto vantaggio delle seconde, soprattutto dopo il papato di Alessandro VI e la fine dell'azione militare e politica di Cesare Borgia¹⁵.

Statuti e legislazione signorile

Accennavo prima al fatto che sulle signorie nascenti o affermate 'polemizzò' il pensiero giuridico del nostro Trecento (e sul tema Quagliani ha scritto pagine definitive): da Bartolo, Raniero Arsendi, Alberico da Rosciate, Baldo fino ai repertori e alla disputa umanistica, il tema del tiranno ha goduto di un'elaborazione teorica formidabile che ha coinvolto un aspetto intimamente collegato, quello del 'porsi dei *domini* quali principali fonti di diritto nei loro territori'¹⁶. Ecco dunque l'altro aspetto del tema assegnato: gli statuti signorili.

Nella Prolusione a questo convegno Quagliani ha tracciato un ampio ed esauriente bilancio storiografico della statutaria italiana, partendo dalla ormai famosa esortazione di Santarelli a «tornare agli statuti...», per arrivare ai recenti Cataloghi del Senato e alle loro brillanti Introduzioni, passando per gli atti di convegni anch'essi da considerare fondamentali, come Albenga, Ferentino, Trento ma anche Bergamo, Sassari ed Erice. La conclusione è che, se è vero che lo statuto è da considerare uno specchio dei processi di potere e delle modificazioni istituzionali, dunque un 'prodotto' che tocca la storia giuridica, come quella istituzionale, politica, sociale ma anche delle idee, è anche vero che un approccio corretto allo statuto non può non passare o tenere conto della riflessione dottrinale, soprattutto in sede di edizione¹⁷; ciò vale anche per gli statuti signorili, controllati, rivisti, approvati, estesi dal signore. «Di regola il comune insignorito riforma gli statuti tradizionali», (dice Ascheri), anche se occorre ovviamente valutare con cautela e caso per caso il peso dell'*arbitrium* signorile in materia statutaria, come sa bene chi, storico del diritto o 'storico senza specificazione' (per usare una definizione di Severino Caprioli) ha affrontato il tema della legislazione dei regimi signorili soprattutto nei primi decenni dopo la loro affermazione¹⁸. Ma il discorso vale ancor più per il Quattrocento, come ha ben evidenziato Quagliani pochi anni fa¹⁹. Lo studioso, riprendendo alcune fondamentali affermazioni di Chittolini circa il rapporto «statuto e legge del principe» letto in chiave di sostanziale «insufficienza del

¹⁵ S. CAROCCI, *Governo papale e città nello Stato della Chiesa ...*, cit., pp. 172-173; P. PARTNER, *Un problema tra i problemi: la signoria pontificia*, in *Signorie in Umbria tra Medioevo e Rinascimento: l'esperienza dei Trinci...*, cit., p. 36: "Con Cesare Borgia terminò quasi completamente il processo di destituzione dei vicari che erano anche signorotti" e dello stesso autore ma per epoca precedente vedi *Comuni e vicariati nello Stato pontificio al tempo di Martino V*, in *La crisi degli ordinamenti comunali...*, cit., pp. 227-261, in particolare pp. 252-261. Sulla riorganizzazione quattrocentesca delle province vedi M. CARVALE, *Ordinamenti giuridici...*, cit., pp. 696-697 e A. GARDI, *Gli ufficiali nello Stato pontificio del Quattrocento*, in *Gli ufficiali negli Stati italiani del Quattrocento*, Pisa 1997, pp. 225-291, (Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, Classe Lettere e Filosofia, sez. IV, Quaderni, 1).

¹⁶ D. QUAGLIONI, *Politica e diritto nel Trecento italiano. Il «De Tyranno» di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357). Con l'edizione critica dei trattati «De Guelphis et Gebellinis», «De regimine civitatis» e «De Tyranno»*, Firenze 1983 (Il Pensiero Politico. Biblioteca, 11), pp. 50-60. La citazione è da C. STORTI STORCHI, *Appunti in tema di «potestas condendi statuta»*, in *Statuti città territori in Italia e Germania tra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini, D. Willoweit, Bologna 1991, p. 324 e p. 335 nota 44 per un commento all'opera di Quagliani. Nello stesso volume vedi anche G. CHITTOLINI, *Statuti e autonomie urbane. Introduzione*, pp. 21-32.

¹⁷ Vedi in questo volume alle pp. 00-00. Sempre di Quagliani vedi *Legislazione statutaria e dottrina degli statuti nell'esperienza giuridica tardomedievale*, in *Statuti e ricerca storica...*, cit., pp. 61-75. Vedi anche P. CAMMAROSANO, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma 1991, pp. 151-159; M. ASCHERI, *Istituzioni medievali...*, cit., pp. 271-274 e non da ultimo le osservazioni di Grossi sul «diritto statutario» come «somma delle normazioni particolari di comuni e comunelli... espressioni vivaci della vita giuridica locale» ma di «contenuto giuridico modesto», GROSSI P., *L'ordine giuridico medievale*, Bari 1995, pp. 223-235; una risposta, che è anche una presa di distanza da questa come da altre affermazioni di Grossi, è di M. ASCHERI, *Un ordine giuridico medievale per la realtà odierna?*, «Rivista trimestrale di Diritto e Procedura civile», L/3 (1996), pp. 965-973.

¹⁸ M. ASCHERI, *Istituzioni medievali...*, cit., p. 290; M. CARVALE, *Ordinamenti giuridici...*, cit., p. 655.

¹⁹ D. QUAGLIONI, *La legislazione del Principe e gli statuti urbani nell'Italia del Quattrocento*, in *Principi e città alla fine del Medioevo...*, cit., pp. 1-16.

nuovo ordinamento di fronte alle resistenze dell'antico»²⁰, propone una rilettura della questione in termini di marginalità della legge del principe territoriale rispetto alla legislazione statutaria che «si presenta come legislazione per sua natura derogatoria del diritto comune», superando così definitivamente attardate posizioni sostenitrici di conflittualità tra diritto comune e diritti particolari considerati disorganici e bisognosi di una «razionalizzazione *ex post*». Dunque, il problema non è più quello della conflittualità o del «conformamento» o della giustificazione del diritto proprio rispetto al diritto comune, quanto piuttosto quello della «conservazione dell'autonomia legislativa di fronte al potere di deroga del principe»; non a caso si può attingere ad una ricca «letteratura commentariale» finemente analizzata da Quagliani che sostiene e dimostra la forza dello statuto e della consuetudine «come limiti alle prerogative della sovranità» del principe²¹.

Pene Vidari e Claudia Storti Storchi affrontando con la consueta competenza in questo incontro i temi della *potestas condendi statuta* e degli statuti signorili, convergono che ampi margini di manovra ovvero di decisione e intervento rimasero ai comuni dopo la delega al signore che non ebbe mai interesse, o non ebbe la forza in alcuni casi, di fare «raccolte territoriali» che si sovrapponevano agli statuti, sottolineando entrambi come rispetto a quelle raccolte l'opinione dei giuristi fu abbastanza discorde²².

Caravale per parte sua è propenso a leggere una certa uniformità di atteggiamento - nel senso di rispetto da parte del signore, in base ad accordi stretti con i comuni, del diritto cittadino così come era fissato negli statuti - tanto in «signorie regionali rette da signori o da comuni», come in signorie non regionali, ma anche in realtà per molti versi «allogre» come il dominio temporale della Chiesa²³. Così per i Visconti e gli Sforza, come per le signorie di minore estensione territoriale delle *terrae Ecclesiae* soprattutto settentrionali (Este e Montefeltro), o ancora per realtà repubblicane come Venezia nel momento in cui attua la sua politica di Terraferma²⁴.

Indubbiamente nello Stato ecclesiastico il fenomeno assunse connotati particolari dipendenti da una compresenza di governi repubblicani, di governi signorili in cui il signore ottiene dal papa il titolo vicariale, e infine di una rete di funzionari pontifici che agiscono a vario titolo²⁵.

Vedremo un po' più da vicino come agirono alcuni regimi signorili umbri in ordine agli interventi legislativi; nel frattempo si può notare come ancora Pene Vidari nominava tra le poche «raccolte territoriali» le Costituzioni Egidiane o meglio le *Constitutiones Sancte Matris Ecclesie*²⁶ emanate dal cardinale Egidio Albornoz nel 1357 e operanti «essenzialmente nella Marca anconetana», raccolta completa e in certo senso definitiva rispetto ad altre precedenti di governatori o legati²⁷.

Eminentissimi studiosi a partire da Ermini per arrivare a Prodi hanno fatto notare la presenza nelle Costituzioni Egidiane di limiti alla potestà legislativa per vari soggetti pubblici, principalmente le *civitates* ma anche *alius temporalem iurisdictionem habens*²⁸. Ermini parlò di «severa restrizione», mentre Prodi ha visto nelle Costituzioni lo «strumento principale per il processo di

²⁰ *Ibidem*, p. 4; le citazioni sono da G. CHITTOLINI, *Statuti e autonomie urbane. Introduzione...*, cit., pp. 7-8.

²¹ *Ibidem*, pp. 9-10; alle pp. 11-16 l'analisi del problema del rescritto in Bartolo, Cino da Pistoia, Baldo, Giasone del Maino.

²² Vedi in questo volume alle pp. 00-00. Vedi anche C. STORTI STORCHI, *Appunti in tema di «potestas condendi statuta»...*, cit., pp. 332 e ss.

²³ L'espressione è di Alberto Tenenti nella Prolusione (*Tra due età*) al convegno tenutosi a Roma dal 1° al 4 dicembre 1999 e di cui sono usciti molto di recente gli Atti: *Roma di fronte all'Europa al tempo di Alessandro VI*, a cura di Chiabò M., Maddalo S., M. Miglio, A. M. Oliva, tomo I, Roma 2001, pp. 19-26, in partic. p. 21, dove annovera ancora lo Stato ecclesiastico tra gli organismi «anomali rispetto al contesto europeo».

²⁴ M. CARAVALE, *Ordinamenti giuridici...*, cit., pp. 649 e ss. Su Venezia vedi in particolare G. M. VARANINI, *Gli statuti delle città di Terraferma veneta nel Quattrocento*, in *Statuti città territori...*, cit., pp. 247-317.

²⁵ M. CARAVALE, *Ordinamenti giuridici...*, cit., pp. 695-702.

²⁶ Per l'edizione del testo latino vedi P. SELLA, *Constitutiones Egidiane*, in *Corpus Statutorum Italicorum*, vol. 1, Milano 1912.

²⁷ Vedi quelle del Ducato di Spoleto del rettore Pierre de Castanet risalenti al 1333: *Constitutiones Spoletani Ducatus a Petro de Castaneto edite (a. 1333)*, T. curante Schmidt, Roma 1990, in particolare pp. 31 e ss., (Istituto Storico Italiano per il Medioevo. Fonti per la storia d'Italia, 113).

²⁸ C. STORTI STORCHI, *Appunti in tema di «potestas condendi statuta»...*, cit., p. 324 nota 16.

omogeneizzazione» che doveva essere politica ma anche legislativa²⁹. Più recentemente Ascheri ha parlato delle Costituzioni come di un «diritto destinato a divenire 'quadro' per lo Stato (una specie di diritto comune regionale)», prevedendo una gradualità secondo la quale «il centro fa solo l'essenziale mentre il più è fatto localmente»³⁰ ovvero dagli e attraverso gli statuti od altra normativa.

È noto infatti che tra Quattro e Cinquecento si assiste nell'area qui analizzata, ma non è solo fenomeno umbro, ad una vera «proliferazione» di redazioni statutarie in città di rilievo ma anche e soprattutto in centri minori: gli statuti «tengono» come simbolo di una autonomia non più effettiva ma anche come strumenti di amministrazione periferica, sono approvati dalle città dominanti come Perugia e Spoleto ma anche da governatori e/o legati, se non addirittura dal papa; di quei funzionari pontifici è facile rintracciare negli statuti interventi, spesso molto eterogenei, come capitoli, *gratie*, decreti ecc., nei quali si intravede una volontà di controllare e operare fattivamente³¹, e «localmente» per ripetere le parole di Ascheri.

Signorie, regimi signorili e statuti in Umbria

Venendo all'area geografica qui analizzata, e tenendo conto di un arco cronologico forzatamente ampio tanto da comprendere varie e diversificate esperienze cittadine, ma non solo, qualche anno fa Maire Vigueur lamentava una notevole arretratezza di studi riguardo alle signorie dell'Umbria, il che lo costringeva ad applicare ad esse, come a quelle marchigiane e laziali, «la griglia che ha funzionato così bene per i grandi principati medicei e viscontei», concludendo e auspicando comunque che «una conoscenza meno lacunosa delle signorie locali» avrebbe sicuramente arricchito e complicato «uno schema così elementare»³². Ha tentato la Deputazione di storia patria per l'Umbria di colmare quella lacuna con un progetto davvero ambizioso che prevedeva di «enucleare la storia di queste signorie» (Trinci, Fortebracci, Baglioni, Monaldeschi, Vitelli, Pianciani) attraverso una serie di iniziative principalmente congressuali, inaugurate nel dicembre 1986 a Foligno proprio da un congresso storico internazionale intitolato *Signorie in Umbria tra Medioevo e Rinascimento: l'esperienza dei Trinci*³³, seguito nel 1990 da altro incontro di studi su *Braccio da Montone e i Fortebracci* svoltosi a Narni sotto l'egida del locale Centro Studi Storici³⁴. Non si possono registrare altri appuntamenti rispetto a quelli ricordati, anche se altre 'esperienze', per citare dal titolo folignate, meriterebbero davvero di essere più da vicino analizzate e soppesate come lo fu per i Trinci e i Fortebracci, e il pensiero va principalmente ai Vitelli di Città di Castello mentre i Gabrielli di Gubbio una loro trattazione l'hanno avuta; ma su questo tornerò.

Ancora Maire Vigueur nel capitolo V del suo volume (*La riscossa aristocratica e la formazione delle signorie*)³⁵ ben delinea quella «classe che nel XIV secolo parte all'assalto del potere» composta dall'aristocrazia consolare, dai signori del contado e da famiglie del popolo grasso, che legarono insieme i propri destini sulla spinta di interessi comuni, per esempio grandi patrimoni

²⁹ G. ERMINI, *Validità della legislazione albornoziana nelle terre della Chiesa dal Trecento alla codificazione del secolo XIX*, in *El Cardenal Albornozy el Colegio de Espana*, a cura di E. Verdera y Tuells, vol. IV, Bologna 1979, p. 84; P. PRODI, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna 1982, pp. 148-156.

³⁰ M. ASCHERI, *I diritti del Medioevo italiano (secoli XI-XV)*, Roma 2000, pp. 322-323. Cfr. G. CHITTOLINI, *Statuti e autonomie urbane. Introduzione...*, cit., p. 28 citato anche da D. QUAGLIONI, *La legislazione del Principe e gli statuti urbani...*, cit., p.6.

³¹ M. G. NICO OTTAVIANI, *Alcune riflessioni sulla statuizione tardomedievale*, in EAD., *Statuto di Cannara (secolo XVI)*, Perugia-Cannara 2001, pp. 11-46, in particolare 23-24 (Deputazione di Storia patria per l'Umbria. Statuti comunali dell'Umbria, 1). Il saggio è stato pubblicato in versione modificata anche in «Annali della facoltà di Lettere e Filosofia. Studi Storico-antropologici», XXXVI (1998/1999), pp. 169-182.

³² J.-C. MAIRE VIGUEUR, *Comuni e signorie in Umbria, Marche e Lazio...*, cit., p. 241.

³³ Gli Atti in 2 volumi sono stati pubblicati a Perugia 1989. La frase citata si deve all'allora Presidente Giovanni Antonelli ed è contenuta nella *Presentazione* a p. V.

³⁴ *Braccio da Montone e i Fortebracci*, Atti del Convegno internazionale di studi (Montone, 23-25 marzo 1990), Narni 1993, (Pubblicazioni del Centro Studi Storici, Atti dei Convegni, 4). Delle iniziative ora ricordate ha parlato C. REGNI, *I Gabrielli di Gubbio: una precoce esperienza signorile umbra? Prime riflessioni*, in *Studi sull'Umbria medievale e umanistica. In ricordo di Olga Marinelli, Pier Lorenzo Meloni, Ugolino Nicolini*, a cura di M. Donnini, E. Menestò, Spoleto 2000, p. 398.

³⁵ J.-C. MAIRE VIGUEUR, *Comuni e signorie in Umbria, Marche e Lazio...*, cit., pp. 227-262.

abilmente e variamente incrementati, possesso di castelli nel contado ottenuto tramite acquisti o concessioni, abile politica matrimoniale che crea «l'unificazione nella cornice dello Stato pontificio delle élites»³⁶. Furono dunque queste famiglie che sfruttando il loro radicamento in città, si impossessarono ad un dato momento, e comunque tra il 1375 e il 1420, del potere o con un colpo di mano tutto interno e da loro orchestrato (vedi i Monaldeschi), o con l'aiuto di alleati esterni (vedi i Trinci favoriti da Perugini e Spoletini). Secondo l'autore quelle che egli definisce genericamente come «piccole signorie cittadine» furono caratterizzate da taluni aspetti comuni: un'abile politica di adeguamento istituzionale, di lenta e non traumatica trasformazione delle istituzioni comunali, una militanza sotto le insegne papali o meglio per il partito guelfo, vivacità e dinamismo in campo politico ma anche culturale, una inguaribile fragilità e vulnerabilità, spesso causa della fine della signoria, ma talvolta anche della dinastia, segno di una sostanziale «incapacità» dei signori a gestire e controllare realtà istituzionalmente nuove. Un elemento di diversificazione è da ravvisare, in alcuni casi nella forte spinta espansionistica territoriale (i Trinci), e tal'altra in una identificazione con il contado di formazione comunale (i Gabrielli)³⁷.

A questo quadro Maire Vigueur aggiunge il caso di Perugia che conosce a suo avviso quattro regimi signorili che si identificano con Biordo Michelotti esponente del 'popolo' e signore 'per forza' dal 1393 al 1398, Braccio da Montone di estrazione nobiliare e signore per sue capacità e per evitare il peggio dal 1416 al 1424; infine Giangaleazzo Visconti (1400-1402) e Ladislao di Durazzo (1408-1412)³⁸, signore a tutti gli effetti il primo nel suo stato, per non parlare del secondo, re del regno di Napoli. Questi ultimi due si espansero fino ad instaurare un dominio in Perugia che era e si sentiva, rispetto al loro stato, 'periferia' più che signoria o al massimo una signoria 'delegata', se vogliamo proprio usare il termine; dunque caso singolare quello di Giangaleazzo e di Ladislao, caratterizzato da maggior interesse nel primo e da «interesse distratto» nel secondo, 'caso' per l'appunto, senz'altro a mio avviso da distinguere dalle esperienze dei primi due, Biordo e Braccio, radicati nella realtà locale, politicamente coinvolti in essa se pure in schieramenti opposti, uomini d'arme capaci di stringere alleanze e legami ad ampio raggio³⁹.

Tabacco per parte sua nel delineare quel profilo generale di cui ho dato conto all'inizio, insiste molto sulla «gamma dei gradi di potenza caratterizzante le signorie di respiro intermedio fra i Trinci e i Visconti», sottolineando così la qualità e la specificità della dinastia umbra rispetto ad un quadro regionale non così di spicco⁴⁰.

Mineo più recentemente ha parlato per l'Umbria di «dinamiche signorili di corto respiro», soprattutto se paragonate con le esperienze di area padana e tenendo conto del loro avvio fortemente condizionato da problematiche politiche interne e da pressioni esterne, tanto da farle configurare come «forme transitorie e traumatiche dello scontro politico»; sostanzialmente una interpretazione che prende le distanze dalla visione troppo «signorile» di Zenobi che Carocci per primo qualche tempo fa aveva ridimensionato⁴¹.

Mi pare comunque, e anticipando un po', che si sottragga alla categoria del «corto respiro» proprio la signoria dei Trinci, che di per se stessa costituisce un *unicum* nel panorama umbro; come nel caso di Perugia si devono fare alcune distinzioni tra elementi di spicco, come il Michelotti, e famiglie, come i Baglioni, di cui Maire Vigueur fa solo un cenno; Baglioni a loro volta solo in parte assimilabili ai Vitelli di Città di Castello o ai Gabrielli di Gubbio, o ancora ai Monaldeschi di Orvieto. Negli ultimi casi in particolare si può parlare, come è stato fatto, di «conferimento di un potere straordinario» dovuto a faziosità interna e a rovesciamenti politici⁴².

³⁶ *Ibidem*, pp. 227-236.

³⁷ *Ibidem*, pp. 238-241 e 248-251.

³⁸ *Ibidem*, pp. 256-259.

³⁹ M. G. NICO, C. REGNI, *Il Palazzo come sede del governo comunale*, in *Il Palazzo dei Priori di Perugia*, a cura di F. F. Mancini, Perugia 1997, pp. 141-144.

⁴⁰ G. TABACCO, *L'Italia delle signorie...*, cit., p. 12.

⁴¹ E. I. MINEO, *Alle origini dell'Italia di antico regime...*, cit., p. 622; S. CAROCCI, *Governo papale e città nello Stato della Chiesa...*, cit., p. 170 nota 50.

⁴² E. I. MINEO, *Alle origini dell'Italia di antico regime...*, cit., p. 622. Nasce nel sangue la signoria dei Monaldeschi, nobile famiglia orvietana dilaniata anch'essa da lotte interne che portarono all'assassinio di un componente della famiglia, Napoleone, per mano del figlio del rivale Manno. Questi ottenne la carica di gonfaloniere del popolo e della giustizia e creò una signoria di fatto, ma nel rispetto dell'apparato comunale esistente, anche se finita nel sangue per la

Ma prima di aggiungere qualche dettaglio e qualche valutazione sulle realtà più note ora citate, occorre almeno ricordare che nel resto del territorio sono individuabili certe 'isole feudali': alcune risalenti e di lunga durata come i marchesi del Colle poi del Monte di S. Maria o i signori di Baschi, altre concesse in epoca tarda a importanti famiglie che intervennero poi negli statuti; penso ai Cybo Malaspina per Ferentillo o ai Della Corgnia per Castiglione del Lago.

Si tratta nel primo caso più propriamente di signorie rurali, ovvero di quelle forme di «organizzazione politico-istituzionale delle campagne» che costituirono nell'Italia dei secoli alti un vero e proprio sistema, con il quale dovettero fare i conti i comuni all'indomani della loro costituzione e legittimazione in base al trattato di Costanza, signorie caratterizzate talvolta da «esistenza tenacissima nel tempo»⁴³. Gli altri esempi più tardi si inseriscono in quel fenomeno di «singolare ripresa di istituzioni feudali... nel corso del secolo XV» che interessò molto da vicino l'Italia padana, ma che non fu assente neppure nello Stato della Chiesa⁴⁴. A proposito di queste *enclaves* Chittolini ha parlato di «nuova diffusione del feudo» dal Quattrocento in poi nell'Italia del Rinascimento in aree «di antico particolarismo signorile» ma anche di consolidata penetrazione cittadina. Si può parlare in generale di territori ben organizzati, anche se piccoli⁴⁵, territori «con status giuridico distinto dalle terre circostanti», spesso in aree periferiche anche montuose, come nel caso dell'Umbria⁴⁶. La concessione comportava naturalmente degli obblighi, primo la protezione dei rustici, e non ultimo l'osservanza degli statuti locali in genere già presenti, ma sui quali il feudatario poteva intervenire, ed intervenne, fino ad epoca anche tarda⁴⁷, come si vedrà dagli esempi.

Sicuramente tra le 'isole' spicca quella dei marchesi di Colle poi del Monte S. Maria che costituirono un proprio dominio territoriale nell'Umbria del nord tra X e XIII secolo e che ancora nel XVII sono signori di quel castello che riproduce lo statuto in più copie, titolando *Statuto civile e criminale del Feudo imperiale di Monte S. Maria*⁴⁸.

Lignaggio di antica tradizione è anche quello dei signori di Baschi, piccolo castello dell'Orvietano; un membro della famiglia Ranuccio nel 1575 interviene con aggiunte al testo dello statuto quattrocentesco⁴⁹. Vanta prestigiosissime origini anche la schiatta dei conti di Marsciano o di

morte violenta di Manno nel 1337; J.-C. MAIRE VIGUEUR, *Comuni e signorie in Umbria, Marche e Lazio...*, cit., pp. 237-239. Per i Vitelli la letteratura è piuttosto invecchiata; comunque si possono vedere G. MUZI, *Memorie civili di Città di Castello*, voll. III-IV, Città di Castello 1843, E. GIOVAGNOLI, *Città di Castello*, Città di Castello 1921, A. FANFANI, *Città di Castello. Guida storico artistica*, Città di Castello 1927, A. ASCANI, *Niccolò Vitelli padre della patria*, Città di Castello 1976.

⁴³ G. FASOLI, *Feudo e castello*, in *Storia d'Italia Eianudi. I documenti*, vol. V, Torino 1973, pp. 263-308; A. I. PINI, *Città, comuni e corporazioni...*, cit., pp. 81 e ss.; G. SERGI, *Villaggi e curtes come basi economico-territoriali per lo sviluppo del banno*, in *Curtis e signoria rurale: interferenze fra due strutture medievali*, a cura di G. Sergi, Torino 1993, pp. 7-24. S. CAROCCI, *Signori, castelli, feudi*, in *Manuale Donzelli...*, cit., pp. 247-267. Si vedano anche gli Atti del Convegno spoletino del 1999 su *Il feudalesimo nell'Alto Medioevo*, Spoleto 2000, in particolare C. WICKHAM *Le forme del feudalesimo*, vol. I, pp. 15-46 e G. ROSSETTI, *Elementi feudali nella prima età comunale*, vol. II, pp. 875-909. La citazione è da M. ASCHERI, *Istituzioni medievali...*, cit., p. 298.

⁴⁴ G. CHITTOLINI, *Signorie rurali e feudi alla fine del Medioevo*, in *Comuni e signorie...*, cit., pp. 649-651.

⁴⁵ Per l'Umbria è stata fatta una stima secondo la quale il 6% della popolazione era ancora soggetta a feudatari agli inizi del secolo XVIII; G. CHITTOLINI, *Città, comunità e feudi negli stati dell'Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XVI)*, Milano 1996, pp. 232-233; ID., *Signorie rurali e feudi alla fine del Medioevo*, in *Comuni e signorie...*, cit., pp. 600-638. In particolare si veda, anche per casi meno rilevanti, M. ANTONELLI, *Di alcune infeudazioni nell'Umbria nella seconda metà del secolo XIV*, «Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria», XIII (1907), pp. 7-25 e XIV (1908), pp. 581-591.

⁴⁶ M. ASCHERI, *Istituzioni medievali...*, cit., pp. 298-299.

⁴⁷ G. CHITTOLINI, *Città, comunità e feudi...*, cit., p. 237; M. ASCHERI, *Istituzioni medievali...*, cit., pp. 299-300.

⁴⁸ *Repertorio degli statuti comunali umbri...*, cit., pp. 189-190. Sul dominio territoriale dei marchesi di Colle poi del Monte si vedano gli esaurienti studi di S. TIBERINI, *Origini e radicamento territoriale di un lignaggio umbro-toscano nei secoli X-XI: i "Marchesi di Colle" (poi "del Monte S. Maria")*, «Archivio Storico Italiano», CLII (1994), pp. 481-559; ID., *I "Marchesi di Colle" dall'inizio del secolo XII alla metà del XIII: la costruzione del dominio territoriale*, «Archivio Storico Italiano», CLV (1997), pp. 199-264; per una compiuta riflessione sul tema vedi ID., *Le signorie rurali nell'Umbria settentrionale. Perugia e Gubbio, secc. XI-XIII*, Roma 1999 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi, 52).

⁴⁹ *Repertorio degli statuti comunali umbri...*, cit., pp. 58-60. Vedi anche A. RICCI, *Lo statuto del comune di Baschi (Umbria) del principio del '400 con una introduzione sugli statuti dei comuni rurali italiani*, «Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria», XVIII (1912), pp. 237-355 e dello stesso autore *Storia di un comune rurale*

Parrano o più semplicemente Bulgarelli che, partendo dalla Tuscia, estesero il loro dominio nel Chiusi e nell'Orvietano e lo consolidarono a partire dal secolo XII attraverso eredità, acquisti e matrimoni. Tra i castelli facenti parte di quel vasto territorio, ridotto progressivamente dai molti interventi di Orvieto e anche di Perugia, alcuni si dettero statuti, poi approvati dai signori che su essi intervennero a più riprese; cito soltanto Poggio Aquilone, che ha conservato uno statuto il cui testo quattrocentesco approvato dal conte Ranuccio, fu copiato nel 1556 per iniziativa dei discendenti che lo approvarono⁵⁰.

Ferentillo era invece feudo, ereditato per via paterna, di Alberico Cybo Malaspina, marchese di Massa e signore di Carrara per via materna, che approvò e riformò lo *Statutum Status Ferentilli Serenissimi Ducis Massae Cybo* in più riprese dal 1563 alla fine del secolo⁵¹.

Ancora: ben quattro copie, di cui una a stampa, rimangono degli *Statuti da osservarsi secondo le costituzioni di sua eccellenza il signor duca Ascanio della Corgnia marchese di Castiglion del Lago e Chiusi* risalenti al 1571, dunque otto anni dopo la creazione a marchesato ad opera di Pio IV che nell'occasione confermò il titolo vicariale già concesso al casato dallo zio di Ascanio papa Giulio III nel 1550⁵².

Alcuni esempi: Trinci, Baglioni e Gabrielli

Per delineare un profilo della signoria dei Trinci, sarebbero forse sufficienti le parole di Tabacco, secondo cui i componenti la famiglia «emersero da una tradizione signorile del territorio folignate ben prima di sovrapporsi in Foligno al governo comunale e di essere legittimati dal papato come suoi vicari nell'esercizio del potere temporale sulla città»; ma lo stesso autore, pur riconoscendo loro una rapida e ambiziosa ascesa, coglie tuttavia un limite nel fatto di essersi fermati alla «fase intermedia», quella del vicariato⁵³, senza tentare passi più impegnativi.

Comunque la concessione del vicariato a Trincia da parte di Urbano V nel 1367 fu il punto di arrivo di un'abile politica di alleanze, favori e appoggi condotta dal Trinci nei confronti della S. Sede. Quel titolo, più volte confermato dai successori di Urbano ai successori di Trincia, pur non contemplando la *potestas condendi statuta*⁵⁴, comportò comunque cambiamenti sotto l'aspetto costituzionale, se pure l'abilità dei Trinci di prima generazione consistette proprio nel non creare traumi svuotando repentinamente le istituzioni del preesistente comune⁵⁵. Lo statuto del popolo del 1350 è uno specchio fedele di quella situazione. In esso Trincia, non ancora vicario, fece inserire un significativo numero di capitoli che gli riconoscevano prima di tutto il titolo di *confalonarius iustitie populi Fulginei* giustificando la nomina con un sillogismo solo

dell'Umbria (Baschi), «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa», s. I, XXV (1913), pp. 2-184. Il feudo di Baschi rimase escluso dalla ricostruzione della legazione sotto l'autorevole ed energico mons. Monte Valenti nel 1575; R. VOLPI, *Le regioni introvabili. Centralizzazione e regionalizzazione dello Stato pontificio*, Bologna 1983, p. 72.

⁵⁰ I discendenti erano i conti Gerolamo e Gaspare ma anche i figli delle due contesse cioè Giulio Cesare degli Oddi e Ludovico Ponfreni; *Statuto del Castello di Poggio Aquilone*, a cura di G. Scentoni, con Introduzione storica di Angelucci P., Perugia 1985, Archivi dell'Umbria. Inventari e ricerche, 6, pp. 20-21; A. RICCIERI, *Memorie storiche del comune di Marsciano fino a tutto il secolo XVI con uno statuto inedito e documenti*, Perugia-Assisi 1914; ID., *Notizie storiche del castello di Poggio Aquilone col testo dello statuto del 1556*, «Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria», XXII (1916), pp. 229-262. Su Parrano poi Marsciano, e sui suoi conti, è stata allestita nel 2000 una mostra partendo proprio dallo statuto volgare del castello di Parrano giunto in copia del 1559; cfr. M. CECCI, *Parrano tra storia e preistoria*, Parrano 1994 e F. MILANI, *Parrano un castello dell'Umbria*, Città della Pieve 1994.

⁵¹ *Repertorio degli statuti comunali umbri...*, cit., p. 118. Sul personaggio vedi *Cibo Malaspina Alberico*, a cura di F. Petrucci, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 25, Roma 1981, pp. 261-265.

⁵² *Ibidem*, p. 82; sui Marchesi e gli statuti da loro emanati vedi M.G. NICO OTTAVIANI, *Per una statutaria del Trasimeno (e dintorni)*, in *La ricerca storica nell'area del Trasimeno. Fonti, studi, scavi, restauri*, Atti del Convegno di studi (Pozzuolo - Tuoro sul Trasimeno, 18-19 giugno 1997), in corso di stampa. Da vedere è anche la voce *Della Cornia (Della Corgna, Della Corna), Ascanio*, curata da I. Polverini Fosi, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 36, Roma 1988, pp. 761-767.

⁵³ G. TABACCO, *L'Italia delle signorie...*, cit., p. 3.

⁵⁴ Così anche per il vicariato scaligero; G. M. VARANINI, *Statuti comunali e signoria: Verona e gli Scaligeri*, in *Statuti di Verona del 1327*, a cura di S. A. Bianchi e R. Granuzzo con la collaborazione di G. M. Varanini e G. Marini Canova. Presentazione di G. De Sandre Gasparini, Roma 1992, pp. 28-30, (Corpus statutario delle Venezie, 8/1).

⁵⁵ M. G. NICO OTTAVIANI, *Pieduluco, i Trinci e lo statuto del 1417*, in *Pieduluco, i Trinci e lo statuto del 1417*, a cura di M. G. Nico Ottaviani con saggi di M. G. Nico Ottaviani, F. F. Mancini, R. Guerrini, Perugia 1988, pp. XXVIII-XXXII, (Archivi dell'Umbria. Inventari e ricerche, 13).

apparentemente ingenuo: date le premesse che *concordia et pax vigeant perpetuo in civitate Fulginei* e che, seguendo *apum exemplum in quorum genere unus est rex qui solus non habet aculeos, ita in ipsius civitatis Fulginei populo presul existat*, ne consegue che a lui, Trincia, debba essere attribuito il titolo di *vessillifer iustitie, cuius sollicitudine, industria ac probitate ipsa tota civitas in iustitia conducatur*. La nomina comportava una serie di attribuzioni, tra le quali spicca senz'altro quella di essere nel numero *de statutariis* che hanno *plenam et liberam potestatem... condendi leges et renovandi dictum statutum*; scontato dunque parlare di competenze e controlli sui priori e sul consiglio di popolo *derogatorio omnibus aliis statutis et ordinamentis ante vel retro positis* con un'aggiunta che di fatto nega l'inviolabilità dello statuto, perché nel mentre si afferma nel capitolo XXVIII *Quod nullum capitulum apponatur in presenti statuto pro aliqua speciali persona*, ci si affretta subito ad aggiungere *exceptis capitulis factis... pro confalonero populi sive iustitie dicte civitatis... et contra rebelles* cioè i nemici dei Trinci, gli Anastasi e i Manenti⁵⁶. Diretta fu poi l'azione anche di Corrado figlio di Ugolino Novello che nel 1384 aggiunge allo statuto *ordinamenta et reformationes* nella sua qualità di vicario generale e gonfaloniere della giustizia e lo stesso farà nel 1395 un altro Trinci, Ugolino⁵⁷, adottando dunque una pratica legislativa nella quale gli interventi non si limitarono, mi pare, alla sola approvazione, se pure elemento significativo, o alle formule di riconoscimento, ma si caratterizzarono per una decisa presenza dell'autorità signorile.

Molto evidenti risultano i loro interventi nella produzione legislativa dei comuni e *castra* loro dipendenti elencati in un famoso *Liber officiorum* rispetto al quale ben undici comunità hanno conservato lo statuto compilato durante la signoria trinciana⁵⁸. Il nome dei Trinci compare nell'*incipit*, quindi nelle formule protocollari, ma non solo: nuovi istituti e magistrati, come il vicario, vengono introdotti a fianco di quelli già esistenti e l'approvazione signorile chiude il testo legislativo. Da notare che spesso quei nomi vennero abrasi - anche se spesso sono ancora leggibili - subito dopo la caduta dell'ultimo esponente della famiglia, secondo una prassi di immediata *damnatio memorie* molto frequente in queste circostanze. Per fare un esempio, la morte dell'ultimo rappresentante Corrado per mano del cardinale Vitelleschi, braccio armato del papa Eugenio IV, decretò anche la fine della signoria e la cancellazione del nome del signore, in questo caso l'austero Nicolò, dal testo di Piediluco castello dipendente dalla famiglia⁵⁹.

Diversa da quella dei Trinci è l'esperienza signorile dei Baglioni di Perugia, sulla quale occorre fare qualche puntualizzazione⁶⁰. Mentre in qualità di vicari pontifici essi sono stati di diritto e di fatto signori di comunità quali Spello, Cannara e Bettona, in Perugia la loro supremazia non ottenne mai riconoscimenti formali, anche se, sulla scia soprattutto delle cronache cittadine, alcuni storici hanno parlato senza timore di «stato baglionesco» o di «regime occulto»⁶¹. Quel giudizio è stato alquanto ridimensionato dagli studi di Black il quale basandosi sulla documentazione d'archivio è arrivato a configurare i Baglioni come terza forza all'interno di un potere diarchico rappresentato rispettivamente dal papato e dal governo comunale; senza dimenticare che la loro azione fu fortemente limitata da discordie interne, dall'opposizione della rimanente oligarchia e dalla presenza continua e fattiva degli ufficiali papali⁶².

⁵⁶ *Statuta communis Fulginei*, a cura di A. Messini, F. Baldaccini con la collaborazione di V. De Doanto, G. Nicolaj, P. Supino, vol. II, *Statutum Populi*, Perugia 1969, pp. 51, 235-8, 256-7, 272-82, (Deputazione di Storia patria per l'Umbria. Fonti per la storia dell'Umbria, 7).

⁵⁷ *Ibidem*, pp. 310-315.

⁵⁸ M. G. NICO OTTAVIANI, *Piediluco, i Trinci e lo statuto del 1417...*, cit., pp. XXVIII-XXIX.

⁵⁹ *Ibidem*, pp. XXXIII-XXXV e XLVI-XLVII. Sul «rovesciamento curiale» che determinò, tra le altre conseguenze, anche la fine della dinastia dei Trinci, vedi P. PARTNER, *L'Umbria durante i pontificati di Martino V e Eugenio IV*, in *Storia e cultura in Umbria nell'età moderna (secoli XV-XVIII)*. Atti del VII Convegno di Studi umbri (Gubbio, 18-22 maggio 1969), Perugia 1972, pp. 93-98.

⁶⁰ Devo le notizie e le considerazioni sulla famiglia perugina a Claudio Regni che generosamente me le ha qui affidate, pur avendone fatto oggetto di esposizione al convegno ferrarese.

⁶¹ Rispettivamente R. ABBONDANZA, *Baglioni Rodolfo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. V, Roma 1963, p. 244, e F. FRASCARELLI, *Nobiltà minore e borghesia a Perugia nel sec. XV. Ricerche sui Baglioni della Brigida e sui Narducci*, Perugia 1974, p. 53.

⁶² C. F. BLACK, *Commune and the Papacy in the Government of Perugia, 1488-1540*, «Annali della Fondazione italiana per la storia amministrativa», 4 (1967), pp. 163-191; ID., *The Baglioni as Tyrants of Perugia, 1488-1540*, «The

Ed è proprio facendo leva su tali fattori che vari pontefici, accordando privilegi ora ad un casato ora ad un altro, impedirono il coagularsi degli interessi dell'oligarchia perugina intorno ad una sola famiglia. Così, anche se casa Baglioni è la più potente a livello patrimoniale, militare e di rappresentatività, non riesce a fare il salto di qualità trasformando la sua supremazia in signoria. Per altro non ci sono tracce nella documentazione di una ferma volontà dei Baglioni di diventare signori in Perugia come lo erano nelle comunità del contado (Spello, Bettona, Cannara ecc.), tanto che il Black è portato a concludere che «normalmente i papi volevano avere il servizio dei Baglioni come condottieri; i Baglioni volevano ricevere pagamenti dai papi e vicariati o feudi fuori Perugia»⁶³.

Le tesi dello storico inglese sono state fatte proprie dalla storiografia più recente che si è occupata delle vicende politico-istituzionali della Perugia di fine Quattrocento, sia in opere di sintesi generale⁶⁴, sia in studi più specifici⁶⁵, anche se lo spoglio recentemente e sistematicamente fatto delle *Riformanze* dell'ultimo decennio del Quattrocento sembra autorizzare l'ipotesi di un effettivo controllo dei membri di casa Baglioni sui consigli comunali, ovvero su una delle due componenti della diarchia⁶⁶.

La legislazione perugina, pur così cospicua, non ha testi significativi tra il 1400 e la stampa del 1523-1528⁶⁷, ovvero per l'arco di tempo analizzato. Si può notare che nella stampa citata lo stampatore Gerolamo Cartolari premette al testo una dedica a Gentile Baglioni, in cui il tono fortemente celebrativo sia del personaggio che dell'opera, di cui si sottolinea l'alto valore civile, trova probabilmente giustificazione nel fatto che in quel momento Gentile era il solo rappresentante rimasto in Perugia del ramo vittorioso della famiglia⁶⁸.

E se non sono comunque rilevabili suoi interventi nel testo legislativo perugino, lo sono invece, e frequenti, negli statuti delle comunità che compongono il 'vero' stato della famiglia, e che consistono nell'approvazione o nell'aggiunta di alcuni capitoli. È da vedere Cannara che ha conservato uno statuto cinquecentesco con approvazione del papa Paolo III ma con decreti aggiunti da Gianpaolo Baglioni nel 1577 e ancora nel 1595⁶⁹. Lo stesso dicasi per Spello che ha statuti trecenteschi con aggiunte approvate da Nello e Braccio nel 1444 e 1464⁷⁰. Ancora negli statuti cinquecenteschi di Bettona il compilatore dichiara che debbono essere sottoposti alla concessione e approvazione di Giampaolo e dei suoi figli; le correzioni arriveranno poi fino a Malatesta e Adriano nel 1614, in anni dunque tardi quando la preminenza della famiglia è un puro ricordo⁷¹.

English Historical Review», 85 (1970), pp. 245-281; ID., *Politica e amministrazione a Perugia tra Quattrocento e Cinquecento*, in *Storia e cultura in Umbria nell'Età moderna*. Atti del VII Convegno di Studi umbri (Gubbio, 18-22 maggio 1969), Perugia 1972, pp. 101-116; ID., *Perugia and the Papal Absolutism in the Sixteenth Century*, «The English Historical Review», 96 (1981), pp. 509-539; ID., *La grande politica e le politiche locali: il problema di una signoria umbra*, in *Signorie in Umbria tra Medioevo e Rinascimento: l'esperienza dei Trinci...*, cit., pp. 91-111.

⁶³ ID., *La grande politica...*, cit., p. 97.

⁶⁴ M. CARAVALE, A. CARACCILO, *Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX*, in *Storia d'Italia Utet*, vol. XIV, Torino 1978, *passim*.

⁶⁵ S. CAROCCI, *Governo papale e città nello Stato della Chiesa ...*, cit., *passim*. Per un bilancio storiografico sulla questione cfr. R. CHIACHELLA, M. G. NICO OTTAVIANI, *Perugia tra Quattrocento e Cinquecento: un difficile equilibrio*, in *Una santa una città*, Atti del Convegno storico nel V centenario della venuta a Perugia di Colomba da Rieti (Perugia, 10-12 novembre 1989), a cura di G. Casagrande, E. Menestò, Spoleto 1991, pp. 13-33.

⁶⁶ C. REGNI, *Le istituzioni comunali a Perugia al tempo di Alessandro VI*, in *Alessandro VI e lo Stato della Chiesa*, Atti dell'Incontro di studio per il V Centenario del pontificato di Alessandro VI (Perugia, 13-15 marzo 2000), in corso di stampa.

⁶⁷ *Statuta Auguste Perusie*, Perusiae in aedibus Hieronymi Francisci Chartularii, 1523 (lib. II e III), 1526 (lib. I), 1528 (lib. IV); cfr. *Repertorio degli statuti comunali umbri...*, cit., pp. 229-230 e alle pp. 228-229 le notizie dei mutili testi manoscritti, per la precisione *Statuti*, 9-11 conservati presso l'Archivio di Stato di Perugia relativi all'anno 1400, con aggiunte posteriori e in copia (il n. 10) del 1432.

⁶⁸ Voce *Baglioni, Giampaolo*, a cura di C. De Caro, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. V, pp. 647.

⁶⁹ *Repertorio degli statuti comunali umbri...*, cit., pp. 69-70. Su Cannara, il suo statuto, vedi M. G. NICO OTTAVIANI, *Lo statuto di Cannara (secolo XVI)*, Perugia-Cannara 2001.

⁷⁰ *Ibidem*, pp. 255-256.

⁷¹ *Ibidem*, pp. 63-64.

I Gabrielli di Gubbio hanno goduto di un trattamento che li distingue dalle altre signorie 'di corto respiro', grazie ad un documentato e ponderato articolo di Claudio Regni, che già nel titolo pone alcuni quesiti domandandosi se si possa parlare riguardo alla famiglia di esperienza signorile e per giunta precoce⁷². I personaggi decisamente di spicco da lui analizzati e che agiscono dai primissimi del Trecento fino alla presa di potere da parte di Antonio di Montefeltro nel 1384, sono Cante, Giovanni di Cantuccio e Gabriele di Necciolo, «le punte di diamante del casato» che riuscirono «ad emergere supportati però dal resto della famiglia». Alla base della loro ascesa c'è prima di tutto una divisione netta tra i due rami dei Gabrielli di Frontone e di Cantiano, a tutto favore del secondo, i cui membri, potenti signori del contado con diritti su numerosi castelli, fedeli al papato, inurbatisi precocemente sfruttano i loro patrimoni e il loro prestigio per diventare in poco tempo importanti pedine nella realtà comunale, ricoprendo cariche pubbliche previste dal quadro istituzionale accortamente rispettato, e diventando, proprio per la fedeltà (di Cante in particolare) al papa in Avignone, il 'punto di riferimento per il guelfismo nel centro Italia'⁷³.

Ma, nonostante l'abilità politica e diplomatica e l'accorta politica matrimoniale che lo legherà ai Trinci, a Cante non riesce ciò che riuscirà invece a Giovanni di Cantuccio del ramo avverso di Frontone il quale si impadronisce della città nel 1350, favorito dai Perugini e dal Visconti, che presto però abbandonano il tirannico signore che poggiava tutta la sua forza sulle armi, che non bastarono per far fronte al cardinale legato Egidio Albornoz, al quale il Gabrielli si arrese nel 1354⁷⁴.

Non si arrende invece il ramo di Cantiano e riprova la scalata al potere con un pronipote di Cante, Gabriele di Necciolo che seppe approfittare dei torbidi a seguito della guerra degli Otto Santi e di lì a poco nel 1377 vide definitivamente confermato il potere suo e della famiglia attraverso l'investitura a vescovo concessagli pur con qualche esitazione da Gregorio XI; completerà l'opera facendosi nominare *rector civitatis Eugubii* da Urbano VI nel 1381, dunque con legittimazione ad agire *pro domino nostro papa*.

Ma l'opposizione, anzi la lotta tra i due rami, sopitasi solo intorno al 1375, fu in definitiva la causa prima e ultima della fine di Gabriele, a cui neppure la nomina vicariale fece da baluardo, nomina per altro revocata nel 1383, appena un anno prima che la città di Gubbio, disfattasi dei Gabrielli e delle loro personali vicende, cadesse sotto la dominazione dei Montefeltro⁷⁵.

Concludendo, una signoria quella dei Gabrielli nata violentemente e per intervento esterno, dunque per ciò stesso debole e indebolita dalla mancanza di coesione interna, tormentata se pur sostanzialmente rispettosa delle istituzioni comunali nelle quali era perfettamente inserita; il che suggerisce a Regni di non escludere una certa somiglianza di questa esperienza con quella perugina dei Baglioni⁷⁶.

Non risulta alcun intervento di membri della famiglia nello statuto comunale di Gubbio del 1338⁷⁷, segno che la loro azione fu di 'debole presa' dal punto di vista legislativo e non paragonabile sotto questo profilo né ai Baglioni né tanto meno ai Trinci.

Conclusioni

Non v'è dubbio che il panorama signorile umbro sia alquanto variegato a tal punto che appare più conveniente parlare di esperienze signorili piuttosto che di signorie: è una breve esperienza signorile quella di Biordo Michelotti o di Braccio da Montone a Perugia, come di esperienza si tratta parlando dei Baglioni sempre a Perugia se pure in un arco di tempo abbastanza lungo, mentre di più breve durata è il caso dei Gabrielli a Gubbio. Dunque esperienze o casi o regimi signorili non arrivati a perfetta maturazione, signorie 'annunciate', 'prove' di signorie, tentativi cui

⁷² C. REGNI, *I Gabrielli di Gubbio: una precoce esperienza signorile umbra?...*, cit., pp. 397-417.

⁷³ *Ibidem*, pp. 402-404. Sulle cariche ricoperte da membri della famiglia in città non umbre, vedi G. DEGLI AZZI, *I Gabrielli da Gubbio e i Trinci da Foligno nella storia della Repubblica fiorentina*, «Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria», XIV (1908), pp. 299-304.

⁷⁴ *Ibidem*, pp. 406-407.

⁷⁵ *Ibidem*, p. 414.

⁷⁶ *Ibidem*, p. 416.

⁷⁷ *Repertorio degli statuti comunali umbri...*, cit., pp. 164-166.

mancarono, per essere perfezionati, coesione familiare, capacità di annullare l'opposizione della restante oligarchia cittadina, abilità nel fronteggiare e contenere attacchi esterni.

Alcune difettarono anche quanto a programma culturale che vedeva nella corte il centro e il motore, ad eccezione dei Baglioni con le loro committenze ad artisti locali e non e con i loro palazzi «luogo di incontro di insigni personaggi della scienza, della cultura, dell'arte»⁷⁸.

Altra aria si respira in Foligno con la signoria dei Trinci, signori nel contado, ricchi di patrimoni e mezzi, abili uomini d'arme e di politica, forti per la stretta coesione familiare, attenti titolari di incarichi cittadini ma anche extracittadini, decisi e senza scrupoli nel momento della presa del potere, abili nel trasformare le istituzioni cittadine e nel coagulare il consenso, oculati e lungimiranti nel loro programma di mantenimento della *pax* come «terreno favorevole per lo sviluppo delle «umane arti», di cui la loro corte è un esempio mirabile⁷⁹. È questo il regime, forse l'unico, che si avvicina al modello visconteo, fatte le dovute distinzioni territoriali e di durata, come analogie e affinità si ritrovano tra esso e il mondo signorile-vicariale dell'Emilia-Romagna⁸⁰.

Quanto fin qui detto si traduce sul piano legislativo in altrettante varietà. Giangaleazzo Visconti e Ladislao di Durazzo nel momento della dedizione di Perugia si impegnano a conservare gli statuti, le leggi e ordinamenti del comune, come anche a lasciare in attività lo Studio e a permettere ai Priori di continuare a risiedere nel palazzo che porta il loro nome: identiche le clausole, e non è un caso, nei patti stretti con la città, perché identico il loro profilo signorile nei rapporti con il dominio perugino.

E mentre tralascio di parlare di Biordo Michelotti per i noti motivi, si potrebbe porre il problema per il Fortebracci, ma la frammentata legislazione del primo quattrocento non consente una valutazione in tal senso.

Dei Baglioni di ultima generazione ho detto come pure della elegante dedica a Gentile nella stampa cinquecentesca, ma nulla di più incisivo dal punto di vista della legislazione perugina si può aggiungere, mentre molto si può dire per gli statuti di feudi e castelli su cui i membri della famiglia potevano esercitare il titolo di vicari apostolici. E ciò rientra in una prassi consueta che vale anche per i Trinci e il loro solido dominio territoriale. Se non che nel loro caso l'interesse legislativo si presenta sotto altre spoglie, sicuramente e fortunatamente più documentate. Trincia, ancor prima di ricevere la nomina vicariale, interviene sullo statuto, ne modifica alcune parti, altre ne aggiunge, in una chiara prospettiva di utilizzare quello strumento per «fondare anche formalmente» la sua autorità, pur senza modificare né tanto meno stravolgere la pratica legislativa e sempre mantenendosi all'interno della struttura comunale.

In ultima analisi si può parlare nel caso di Trincia e dei successori di interferenze ma non di radicali trasformazioni, di ingerenze e di alcune significative modifiche nella procedura statutaria ma non di autonoma produzione signorile.

Si potrà parlare allora e in definitiva di una forte tenuta della legislazione repubblicana, e se ciò vale in presenza di una signoria genuinamente intesa, tanto più ha valore per 'esperienze' o 'casi' che di signorile ebbero solo le pretese o tarde etichettature.

⁷⁸ F. F. MANCINI, *Benedetto Bonfigli*, Perugia 1992, in part. pp. 15-32; P. SCARPELLINI, *Perugino*, Milano 1984. Vedi anche S. R. BLANSHEI, *Population, Wealth, and Patronage in Medieval and Renaissance Perugia*, «Journal of Interdisciplinary History», IX (1974), pp. 597-619.

⁷⁹ F. F. MANCINI, «Regno desiderabilis debet esse tranquillitas». *Per una interpretazione delle immagini miniate dello statuto di Piediluco*, in M. G. NICO OTTAVIANI, *Piediluco, i Trinci e lo statuto del 1417...*, cit., pp. LXXII-LXXIII. Vedi anche M. MORICI, *Di Corrado Trinci tiranno e mecenate*, «Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria», XI (1905), pp. 255-262 e M. SENSI, *Nella Foligno tardo medioevale: umanisti italiani e tipografi tedeschi*, in *Dantes Göttliche Komödie in sieben Jahrhunderten geschrieben - gedruckt - illustriert Ausstellungskatalog. Museum für Kunsthandwerk - Frankfurt am Main*, Milano 1988, pp. 100-118.

⁸⁰ A. VASINA, *Comuni e Signorie in Emilia e Romagna...*, cit., pp. 162-168.